

DELIBERAZIONE N. 06 DEL 12/02/2009

OGGETTO

**CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI E
DIVERSIFICAZIONE DELLE DETRAZIONI
D'IMPOSTA PER L'ANNO 2009.**

IL COMMISSARIO PREFETIZIO
Nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale

Vista la legge 23.10.1992, n. 421, contenente la delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

- Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Dato atto che per l'anno 2008 il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta è fissato al 31 marzo 2009, termine di approvazione per il Bilancio di Previsione 2009;

- Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta:

1. l'aliquota deve essere determinata in misura non superiore al 7 per mille nè inferiore al 4 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

2. la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1997 in €103,30;

3. l'importo della detrazione di €103,30 può essere elevato ad €258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2008, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2008, nelle seguenti misure:

- 4,7 per mille per le case non locate di pensionati o disabili, ricoverati in istituti e a condizione che l'abitazione non sia occupata da altri non aventi diritto, così come espresso nel punto successivo;
- 4,7 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze possedute dal soggetto passivo; per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti di primo grado : genitori – figli);
- 4,0 per mille per le unità date in comodato d'uso al Comune, o alloggi locati ad affitto agevolato a persone in stato di bisogno, in base a quanto stabilito da accordi locali tra Comune e proprietà;
- 5,7 per mille su alloggi locati alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 Legge 431/1998;
- 6,7 per mille per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli;
- 7,0 per mille per le case sfitte e per le abitazioni tenute a disposizione;

avvalendosi della facoltà di diversificazione, disponendo le detrazioni per l'anno 2009, valevoli per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle seguenti misure:

- A.** per l'unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale, e per una sola pertinenza, oltre l'eventuale cantina o solaio annessi all'abitazione, la detrazione è di €103,30,
- B.** per i singoli (risultanti dal certificato di stato di famiglia anagrafico) titolari di sola pensione sociale, la detrazione è di €258,23 e comunque fino a copertura dell'imposta,
- C.** per i nuclei familiari composti da una sola persona il cui reddito non sia superiore a 10.329,14, la detrazione è di € 206,58, a condizione che non risultino proprietari di altri immobili (eccetto eventuale box)
- D.** per i lavoratori cassa integrati, disoccupati, in mobilità e per gli invalidi civili al 100% con reddito familiare inferiore a 10.329,14 dedotto di € 774,69, per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione è di €206,58,
- E.** per i titolari di pensione con reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore a € 10.329,14 dedotto di €774,69 per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione è di €154,94.

Sono esclusi dall'aumento della detrazione tutte le unità classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storico), ed inoltre per avere diritto all'aumento della detrazione è necessario presentare annualmente all'ufficio tributi del Comune autocertificazione attestante la fruibilità della stessa ulteriore detrazione .

- Visto l'art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006 n. 296, che attribuisce al Consiglio Comunale il potere di determinare le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- Visto l'art. 1, comma 1 del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008, prevede che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tali immobili si intendono quelli considerati ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché a quelle ad esse assimilate con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
- L'art. 77-bis, comma 30 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi.
- Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I.;

- Ritenuto di dover procedere alla conferma delle aliquote I.C.I. per l'anno 2009, nella misura prevista per il 2008

Visto il parere risultante da dichiarazione allegata al presente provvedimento quale parte sostanziale espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

DELIBERA

- di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2009 così come previste per il 2008, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nelle seguenti misure:
 - 4,7 per mille per le case non locatate di pensionati o disabili, ricoverati in istituti e a condizione che l'abitazione non sia occupata da altri non aventi diritto, così come espresso nel punto successivo;
 - 4,7 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze possedute dal soggetto passivo; per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti di primo grado : genitori – figli);
 - 4,0 per mille per le unità date in comodato d'uso al Comune, o alloggi locati ad affitto agevolato a persone in stato di bisogno, in base a quanto stabilito da accordi locali tra Comune e proprietà;
 - 5,7 per mille su alloggi locati alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 Legge 431/1998;
 - 6,7 per mille per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli;
 - 7,0 per mille per le case sfitte e per le abitazioni tenute a disposizione;
- di confermare le detrazioni per l'anno 2009, vevoli per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle seguenti misure:
 - A.** per l'unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale e per una sola pertinenza, oltre l'eventuale cantina o solaio annessi all'abitazione, la detrazione è di € 103,30,
 - B.** per i singoli (risultanti dal certificato di stato di famiglia anagrafico) titolari di sola pensione sociale, la detrazione è di €258,23 e comunque fino a copertura dell'imposta,
 - C.** per i nuclei familiari composti da una sola persona il cui reddito non sia superiore a 10.329,14, la detrazione è di €206,58, a condizione che non risultino proprietari di altri immobili (eccetto eventuale box)

- D.** per i lavoratori cassa integrati, disoccupati, in mobilità e per gli invalidi civili al 100% con reddito familiare inferiore a 10.329,14 dedotto di €774,69, per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione è di €206,58,
- E.** per i titolari di pensione con reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore a € 10.329,14 dedotto di €774,69 per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione è di €154,94.

Sono esclusi dall'aumento della detrazione tutte le unità classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storico), ed inoltre per avere diritto all'aumento della detrazione è necessario presentare annualmente all'ufficio tributi del Comune autocertificazione attestante la fruibilità della stessa ulteriore detrazione .

- di dare atto, ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della L. n. 662/96, che con la determinazione delle aliquote e detrazioni, assunte con il presente atto deliberativo, viene rispettato l'equilibrio del bilancio di previsione 2009.
- di trasmettere alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, il presente atto non appena diverrà esecutivo ai sensi di legge, per quanto di competenza.
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, il presente atto come disposto dall'art. 58, comma 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 .